

Crediti di Firma

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare
Corso Vittorio Emanuele – 80059 Torre del Greco
Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487
E-mail : info@bcp.it - Sito internet : www.bcp.it
n° 4708/40 di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca D'Italia
Codice ABI: 5142
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

I "Crediti di Firma" sono operazioni in cui la Banca si impegna, per conto del richiedente, ad assumere o a garantire un'obbligazione a favore di un terzo; in sostanza la Banca "impegna" la propria firma, in luogo del denaro, nell'interesse della clientela.

Le forme tecniche di credito di firma più diffuse sono:

- **Fideiussione** se la Banca s'impegna personalmente nei confronti del creditore, garantendo l'adempimento di una obbligazione assunta dal proprio cliente affidato, tramite una lettera di garanzia,
- **Accettazioni Bancarie** se la Banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle;
- **Avalli** se la Banca garantisce l'obbligazione del cliente nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale.

Con le aperture di credito di firma, la Banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza.

Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. *fideiussioni passive*, cioè quelle prestate dalla Banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

A garanzia delle obbligazioni assunte dal cliente, la Banca può richiedere il rilascio di garanzie reali e/o personali (cfr. anche i fogli informativi relativi al *Pegno* e alla *Fideiussione omnibus*).

Attestazioni Capacità Finanziarie ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 22.12.2000 n. 395

La sussistenza del requisito della capacità finanziaria - ai fini dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada di cose per conto terzi e di persone - viene fornita mediante un'attestazione rilasciata da parte della Banca all'autorità competente.

La Banca ha l'obbligo di comunicare in forma scritta all'Autorità competente ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata.

Fideiussioni con l'Estero

Con la fideiussione, che rientra nella categoria dei crediti di firma, la Banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. Le garanzie sull'estero possono essere a favore del *venditore* e del *compratore*, che tendono a farsi garantire l'uno la prestazione (merce, fornitura, lavoro) l'altro il pagamento.

- **Garanzie a favore del venditore:** Consentono di ricevere il pagamento in caso di inadempienza da parte dell'acquirente: Garanzia di mancato pagamento, che viene emessa di solito nella forma della fideiussione a prima richiesta e, pertanto, prevede l'escussione dietro presentazione da parte del beneficiario di una semplice dichiarazione di inadempimento, di norma accompagnata da copie dei documenti commerciali, attestante l'esecuzione della fornitura.
- **Garanzie a favore del compratore**
Il compratore, prima di procedere ai pagamenti o per farsi restituire l'ammontare dei pagamenti effettuati in via anticipata, ha interesse a farsi garantire l'esatta esecuzione del contratto da parte del venditore; le principali garanzie sono:
 - *Bid Bond (o Tender Guarantee):* garanzia richiesta per partecipare a gare di appalto;
 - *Advance Payment Bond/Guarantee:* garanzia di restituzione del pagamento anticipato contrattualmente previsto;
 - *Performance Bond/Guarantee:* garanzia di "buona esecuzione" del contratto;
 - *Retention Money Bond/Guarantee:* garanzia per restituzione di importi cauzionali;
 - *Guarantee for Warranty Obligation:* garanzia per "difetti di fabbricazione".

Le fideiussioni a favore di beneficiari esteri possono essere emesse, conformemente alle istruzioni ricevute dall'ordinante, direttamente dalla nostra Banca o per il tramite di una Banca estera. Queste ultime sono di norma soggette alla legislazione del Paese in cui sono state emesse.

La Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha emanato le "ICC Uniform Rules for Demand Guarantee", che, sebbene non universalmente adottate, costituiscono un buon riferimento per la prassi operativa.

Principali rischi (generici e specifici)

- Il principale rischio è rappresentato, in caso di escussione della garanzia, dalla restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.
- Le operazioni denominate in valuta o regolate contro Euro o in valuta estera diversa da quella di denominazione sono soggette al rischio di oscillazione del cambio in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
- L'onerosità delle clausole previste dal testo sottoscritto, per approvazione del contenuto, dall'ordinante della garanzia, in particolare nei casi in cui l'impegno fideiussorio sia sottoposto alle leggi di un paese estero.
- Le fideiussioni ricevute dall'estero a favore della clientela sono soggette al rischio-Paese e rischio-Banca estera.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni e Diritti - Crediti di Firma sull'Italia

o Fideiussioni a favore di Terzi	4,00 % annuo min. 100,00 €
o Attestazioni Capacità Finanziarie ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 22.12.2000 n. 395	2,80 % annuo min. 50,00 €
o Diritto di notifica crediti documentari Italia	15,50 €
o Commissione di utilizzo crediti documentari Italia	2,00 %
o Commissione di accettazione crediti documentari Italia	min. 0,1875 % max. 1,0000 %
o Deposito cauzionale in titoli (oltre rimborso delle perdite di valuta calcolate al tasso dei titoli depositati)	2,40 % annuo
▪ Prestiti d'uso d'oro	
o Commissione sull'importo della fideiussione rilasciata	1,50 % annuo

Spese

o Atti modificativi dell'originario	50,00 €
o Imposta di bollo	<i>come da disposizioni di legge</i>
o Autentica notarile	<i>a carico del richiedente secondo tariffario del notaio</i>

Le commissioni annue sono addebitate in conto corrente in via anticipata con valuta fatta pari sempre alla data di rilascio della garanzia; la registrazione dell'addebito (contabilizzazione) avviene - di norma - il mese successivo alla data di rilascio. Le commissioni sono percepite sino a quando la fideiussione non può essere considerata estinta a tutti gli effetti; per i depositi cauzionali viene presa a riferimento la data di rientro dei titoli o dei fondi costituiti in deposito (e non quella in cui viene disposto il loro svincolo).

Commissioni e Diritti - Crediti di Firma sull'Estero

- **Fideiussioni connesse a scambi con l'estero**

- o Commissione sull'importo della fideiussione 0,20 % mensile

Spese

- o All'emissione della fideiussione 26,00 €
- o di modifica 10,40 €
- o invio comunicazione relativa a singole operazioni eseguite 2,60 €

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI E RECLAMI

Per i crediti di firma sull'Italia :

Copertura degli importi garantiti ed autorizzazione al prelievo

il Cliente si obbliga a costituire, a seguito di semplice richiesta della Banca, in qualunque momento di validità della garanzia, l'immediata copertura degli importi garantiti, in tutto e in parte, nella misura e con le modalità indicate dalla Banca, mediante deposito presso la Banca stessa di somme o di titoli di gradimento della Banca.

Compensazione dei crediti

Qualora la Banca non sia in grado di effettuare la compensazione con altri crediti, pur non liquidi ed esigibili, in base alle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi", il/i richiedente/ti verserà/verseranno immediatamente ed a semplice richiesta della Banca tutti gli importi che per qualsiasi titolo, ragione o causa, la Banca sia o sia stata chiamata a sborsare in dipendenza della garanzia dalla stessa prestata, oltre naturalmente agli interessi.

Fideiussione a prima richiesta

Nel caso in cui la garanzia comporti un impegno della Banca a pagare "a prima richiesta" e/o ogni eccezione rimossa, la Banca è autorizzata a corrispondere al terzo beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo della garanzia, tutte le somme che il terzo richiederà quale adempimento dell'obbligazione garantita, e ciò anche se fossero sorte contestazioni in qualunque sede, giudiziaria o arbitrale.

Garanzia autonoma

Nel caso in cui la Banca assuma un impegno irrevocabile di pagamento a titolo di garanzia autonoma, il Cliente si dichiara consapevole che la garanzia rilasciata dalla Banca non dà luogo ad una obbligazione di carattere accessorio, ma costituisce per la Banca in impegno diretto, autonomo e irrevocabile, che la obbliga ad effettuare il pagamento a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta e, in particolare, quelle fondate sui rapporti tra Cliente e terzo beneficiario.

Per le Attestazioni di Capacità Finanziarie ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 :

Il rilascio di detta Attestazione sarà disciplinata dalle seguenti condizioni:

- l'impresa si obbliga a tenere la Banca manlevata ed indenne da ogni conseguenza, diretta o indiretta, che potesse derivarle in relazione all'emissione dell'Attestazione, come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli importi versati per oneri di carattere fiscale o in conseguenza di qualsiasi controversia o contestazione in cui essa dovesse essere coinvolta, comprese le spese legali;
- contestualmente al rilascio della suddetta Attestazione l'impresa si obbliga a costituire un apposito deposito su cui saranno versati fondi pari al 100% della somma attestata;
- i fondi così costituiti saranno indisponibili per tutta la durata dell'attestazione, con obbligo di ripristino della relativa provvista qualora dovessero essere notificati pignoramenti c/o terzi, ovvero sequestri conservativi;
- l'impresa si obbliga a fornire alla Banca immediata comunicazione in merito all'avvenuta instaurazione di controversie relative all'Attestazione, fermo, in ogni caso, l'obbligo di tenere comunque manlevata ed indenne la stessa Banca da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire;
- l'impresa si obbliga a fornire alla Banca immediata comunicazione di ogni perdita o diminuzione della capacità finanziaria nonché di ogni comunicazione che, al riguardo, dovesse effettuare all'Autorità competente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 395/2000;
- la Banca avrà facoltà di compensare, in qualunque momento, ogni suo credito, anche se non liquido e esigibile, a qualsiasi titolo nascente nei confronti dell'impresa, con i crediti e/o valori di spettanza dell'impresa esistenti presso l'Istituto;
- la Banca, ove ricorra giustificato motivo, avrà la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note alla nostra società mediante apposita comunicazione, nel rispetto di

quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 con un preavviso di almeno 2 mesi; la modifica si intenderà da noi approvata ove non esercitassimo il diritto di recesso, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, avremo il diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

- la Banca, in qualsiasi momento, avrà facoltà di revocare detta Attestazione, qualora i titoli ovvero i fondi costituiti in garanzia dovessero diminuire di valore ovvero venir meno per qualsiasi motivo oppure la Banca intendesse revocare, a suo insindacabile giudizio, le linee di credito concesse o recedere dai rapporti di c/c con l'impresa;
- per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del contratto il Foro competente è quello del luogo nel quale si trova la sede legale della Banca, salvo le competenze inderogabili previste dalle disposizioni di Legge in vigore.

Per i crediti di firma sull'estero :

Termini per l'esercizio di facoltà o per adempimento obblighi

- La Banca è, generalmente, tenuta (sulla base comunque del testo fideiussorio in concreto rilasciato) a pagare immediatamente a semplice richiesta con espressa rinuncia ad ogni eccezione o contestazione ed al preavviso di pagamento, così come il cliente è obbligato a versare a favore della Banca in qualsiasi momento ed a semplice richiesta una somma pari all'esposizione fideiussoria ed ai relativi accessori.
- La Banca ha facoltà di esercitare il regresso contro il debitore principale per il capitale, gli interessi e le spese sostenute, anche mediante addebito in conto corrente.
- La Banca può richiedere la costituzione in pegno di contanti o titoli di proprio gradimento per un importo corrispondente a quello garantito, con uno scarto sul valore dei titoli da costituire in pegno.

Esoneri di responsabilità a favore Banca

Il cliente prende atto che la Banca rilascia una fideiussione redatta secondo lo schema consegnato dal cliente stesso e che quindi la Banca esegue precise e specifiche disposizioni del cliente, rimanendo totalmente astratta ed estranea dall'entrare nel merito di qualsiasi questione esistente o che dovesse insorgere tra le parti.

Reclami e risoluzione delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a reclami@bcp.it (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, entro 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio e entro 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca; la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario è pubblicata sul sito internet dell'ABF e su quello della Banca stessa www.bcp.it. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito www.ivass.it ;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito www.acf.consob.it ; il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n.28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

LEGENDA

Avallo

Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.

Fideiussione	<i>Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.</i>
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	<i>Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 500 del 1993), sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.</i>
Valuta/divisa estera	<i>Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (per esempio dollari USA)</i>
Rischio Banca Estera	<i>Insolvenza economica della Banca estera emittente la fideiussione</i>
Rischio Paese	<i>Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese per cause politiche, calamità naturali ecc.</i>
Rischio di Cambio	<i>Le operazioni denominate in valuta o regolate contro Euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al tasso di conversione applicabile al momento della negoziazione.</i>